

FAQ del 26 giugno 2026 - Impresa localizzata in Italia che passa da un gruppo a un altro nel corso dell'esercizio

Si consideri un'impresa localizzata in Italia appartenente al gruppo A che, nel corso del 2024, viene acquisita dal gruppo B. L'esercizio di riferimento di entrambi i gruppi è coincidente con l'anno solare. L'impresa è l'unica entità localizzata in Italia appartenente ai gruppi interessati e, pertanto, non è possibile individuare un diverso soggetto dichiarante. Ai fini dell'imposta minima nazionale, l'impresa è tenuta a presentare due dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 53 del d.lgs., una per ciascun gruppo di appartenenza. In tale fattispecie, quale esercizio di riferimento deve essere indicato nel frontespizio delle dichiarazioni fiscali?

Nel caso rappresentato, ai fini della compilazione del frontespizio, si ritiene che in ciascuna delle due dichiarazioni fiscali debba essere indicato quale esercizio di riferimento quello del gruppo di appartenenza, ossia il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche qualora l'impresa abbia fatto parte di ciascun gruppo per una sola frazione dell'esercizio.

Pertanto, il "passaggio" dell'impresa da un gruppo a un altro nel corso dell'anno non comporta l'indicazione di periodi infrannuali nel frontespizio della dichiarazione fiscale.

FAQ del 26 giugno 2026 - Fondo di investimento italiano chiuso/liquidato

Nel caso di un fondo di diritto italiano qualificabile come "impresa", già gestito da una SGR italiana e chiuso/liquidato nel corso del 2025, si chiede se, in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo ai fini degli adempimenti connessi alla Global Minimum Tax, sia consentito indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale della SGR in luogo di quello del fondo. Si rappresenta, al riguardo, che nella dichiarazione fiscale non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla medesima SGR.

In un'ottica di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, tenuto conto che il fondo ha cessato di esistere nel corso del 2025 e che nella dichiarazione fiscale non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla medesima SGR, si ritiene ammissibile indicare il codice fiscale della SGR in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo. In tal caso, nel campo "Denominazione" va riportata la denominazione del fondo e non quella della SGR.

Resta fermo che tale modalità di compilazione non può essere adottata qualora i fondi interessati siano più di uno, in quanto nei quadri B ed E il medesimo codice fiscale può essere associato ad una sola entità.